

REPUBBLICA ITALIANA

CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

Vallo della Lucania (SA)

Allegato C alla Determinazione a contrarre

SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

OGGETTO: Affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura trasporto e scarico di materiale idraulico per le sedi operative di Consac gestioni idriche spa, suddivisa in n. 3 lotti.

Lotto: n. _____ - Area _____

Rif. App.: _____

CIG: _____

CUP: _____

Importo: € 200.000,00 di cui € 0,00 costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Durata: 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi più eventuali ulteriori 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero dalla data di stipula del presente contratto di accordo quadro (vedasi art. specifico del Capitolato Speciale e del presente contratto di accordo quadro).

Penali: vedasi art. 12 specifico del Capitolato Speciale e art. 10 del presente contratto di accordo quadro

L'anno duemilaventiquattro, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Consac gestioni idriche Spa, con sede legale in Vallo della Lucania (SA), via Ottavio Valiante n. 30, C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. di Salerno 00182790659, in persona dell' Ing. Maurizio Desiderio, Direttore Generale, C.F. _____,

che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse della suddetta società, con sede legale in Vallo della Lucania (SA), via Ottavio Valiante, in virtù' dei poteri conferiti con delibera di CdA n. 55 del 13/06/2023, di seguito chiamata per brevità anche "Stazione appaltante".

E

Il _____, con sede in _____, Via _____ n. _____, P.IVA /C.F. _____, in persona del _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____, il quale, interviene al presente atto in nome e per conto di _____ in forza dei poteri di cui alla procura speciale a rogito del Notaio Dott. _____ in data _____ (rep. n. _____, Racc. n. _____), in atti di seguito chiamato "Operatore economico".

Premesso che:

- l'appalto è finanziato con fondi di bilancio Consac gestioni idriche spa
- l'importo complessivo a base d'asta del contratto di accordo quadro è stimato in € 200.000,00, oltre IVA;
- con Determinazione del Dirigente Generale n. 1297 del 03/06/2024 è stato nominato Responsabile del Progetto dell'appalto in oggetto _____, dipendente della Società Consac gestioni idriche spa S.p.A.;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____ è stata autorizzata la spesa;
- con **Deliberazione** n. _____ del _____ è stata autorizzata l'indizione della gara d'appalto per l'affidamento di "**Fornitura, trasporto e scarico di materiale idraulico per le sedi operative di Consac gestioni idriche spa, suddivisa in n. 3 lotti**", mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 141 del

D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. con il criterio con il criterio del minor prezzo, ai sensi

dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. dell'importo complessivo di €

600.000,00 di cui € 600.000,00 a base d'asta ed € 0,00 per costi di sicurezza non

soggetti a ribasso, oltre IVA;

- (casistica antimafia) si dà atto che la Società è iscritta alla *White list*, a

comprova dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui

all'art. 67 del Codice Antimafia (D. Lgs. n.159/2011) e di tentativi di infiltrazione

mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art.

84, comma 3, del medesimo Codice Antimafia;

oppure dare atto della richiesta inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia ;

ovvero in data _____ è stata richiesta l'informazione antimafia attraverso il

sistema Banca Dati Nazionale Antimafia e che essendo decorsi _____ giorni

dalla consultazione della Banca dati, il presente contratto di accordo quadro viene

stipulato in pendenza dell'ottenimento della suddetta informazione. Se dalla

comunicazione/informazione risulteranno cause ostative, si recederà dal contratto

di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle sole prestazioni già

eseguite;

- con Determina del Responsabile Ufficio Procurement n. _____ l'Operatore

economico _____, come sopra rappresentato, è stato dichiarato

aggiudicatario definitivo della procedura di gara, indetta per l'affidamento

dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di accordo quadro,

avendo offerto il ribasso medio del _____ %;

Tutto ciò premesso e considerato, nella comune intesa che quanto precede fa parte

integrante e sostanziale del presente contratto di accordo quadro, si conviene e si

stipula quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

La Società Consac gestioni idriche spa affida all'Operatore economico _____, come sopra identificato e rappresentato che accetta, l'appalto per la "Fornitura, trasporto e scarico di materiale idraulico per le sedi operative di Consac gestioni idriche spa, Lotto n. _____ - Area _____",

Il contratto di accordo quadro è stipulato "_____".

L'importo contrattuale è pari ad € 200.000,00, di cui € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

Articolo 2 - Documenti e prescrizioni per l'espletamento della prestazione

Le attività oggetto del presente contratto di accordo quadro, nonché tutte le attività che si rendano necessarie e opportune per assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni assegnate in virtù del presente contratto di accordo quadro, dovranno essere espletate in base alle condizioni, termini e modalità del presente contratto di accordo quadro, dell'offerta economica presentata in gara ed eventuali giustificativi sulla congruità dell'offerta e delle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 e del D. Lgs. n. 81/2008 e loro ss.mm.ii., della normativa specifica di settore attinente alle prestazioni richieste, nonché delle disposizioni contenute nei seguenti documenti: CSDP e relativi allegati.

I suddetti documenti si intendono facenti parte integrante del presente contratto di accordo quadro anche se non materialmente allegati e, comunque, con riferimento alle disposizioni.

L'operatore economico dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza, accettazione e disponibilità della normativa e degli atti sopra menzionati, nonché degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni

affidate, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del Progetto, consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni in appalto.

L'Operatore economico deve svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto con la massima diligenza e professionalità, seguendo le istruzioni della Stazione appaltante e, per essa, del Responsabile del Progetto ed in sostanziale conformità con quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella offerta presentata in sede di gara, che seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di accordo quadro.

Tutte le attività oggetto della prestazione devono essere rese con costante riferimento e diretta interazione con il Responsabile del Progetto, con scambio continuativo di informazioni e documentazione associato all'esecuzione del contratto di accordo quadro, e devono essere condotte tenendo conto delle disposizioni e autorizzazioni impartite dal Responsabile del Progetto e/o dal Direttore dell'esecuzione, se nominato.

L'operatore economico risponderà direttamente dei danni eventualmente cagionati alle persone e alle cose qualunque siano la natura e la causa.

Articolo 3 – Termini di esecuzione delle prestazioni richieste

Il servizio ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi più eventuali ulteriori 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio della fornitura, ovvero: dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, secondo le prescrizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Le prestazioni a carico dell'Operatore economico e gli obblighi da esso assunti con il presente contratto di accordo quadro, cesseranno solo ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione da parte di Consac gestioni idriche spa.

Articolo 4 - Proprietà degli elaborati

Tutti gli elaborati che dovessero essere prodotti durante lo svolgimento dell'appalto

resteranno di proprietà piena ed assoluta di Consac gestioni idriche spa, la quale potrà darvi o meno esecuzione.

L'operatore economico avrà cura di custodire e non divulgare le informazioni e la documentazione a cui può avere accesso per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 6 - Tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto l'Operatore economico si impegna ed obbliga ad applicare e rispettare integralmente tutte le norme contenute nel contratto di accordo quadro collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il settore e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'Operatore economico si obbliga, altresì, ad applicare il contratto di accordo quadro e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta pari allo 0,5 % (zero virgola cinque per cento), ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

La Stazione appaltante disporrà il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato a Consac gestioni idriche spa eventuali inadempienze entro il termine di 30 (trenta)

giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Progetto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, anche del subappaltatore, si applicherà l'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto di accordo quadro.

L'Operatore economico si obbliga ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle casse Edili ed Enti Scuola, ove dovute.

L'Operatore economico dichiara di ben conoscere e di approvare le norme relative all'occupazione della mano d'opera in cassa integrazione guadagni, di cui alla L. 23 luglio 1991 n. 223.

Articolo 7 - Piano di emergenza e sicurezza in esecuzione

L'operatore economico dichiara di aver preso visione e di ben conoscere il piano di emergenza ed evacuazione in possesso della Stazione appaltante e di aver acquisito le informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, misure di prevenzione e di emergenza di cui all'art. 26 comma 1 lett. B) ex D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le prestazioni devono svolgersi in condizione di permanente sicurezza ed igiene, e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in particolare del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

I datori di lavoro appaltatori e subappaltatori indicano al Responsabile del Progetto ed al Direttore dei Lavori il personale che svolge la funzione di preposto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Operatore economico, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale da questa ultimo preposto alla direzione e sorveglianza.

Articolo 8 - Sospensione delle prestazioni

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse od altre

circostanze speciali impediscano in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente, il responsabile del Progetto d'ufficio, anche su segnalazione dell'Operatore economico, possono ordinare la sospensione delle prestazioni redigendo apposito verbale.

Articolo 9 – Cessione del contratto di accordo quadro e subappalto

Il presente contratto di accordo quadro non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di accordo quadro di appalto.

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'Operatore economico ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta che non intende subappaltare né affidare in cottimo ovvero: L'Operatore economico ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta che intende subappaltare o affidare in cottimo le seguenti prestazioni: _____ nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto è consentito esclusivamente dietro autorizzazione scritta della Stazione appaltante stessa. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo che siano stati accertati i requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti soggettivi.

Ai sensi dell'art. 119 co. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal medesimo articolo.

Negli altri casi l'Operatore economico è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione

appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Qualora l'Operatore economico non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 2 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Operatore economico non provveda.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di accordo quadro di subappalto.

Articolo 10 - Penali

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo negli adempimenti previsti dal Capitolato speciale, verrà applicata una penale, da detrarsi dalle somme spettanti all'operatore economico, calcolate nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, salva ogni altra ragione ed azione di Consac gestioni idriche spa., compresa la richiesta di risarcimento per eventuali danni causati nel corso della prestazione e la risoluzione del contratto di

accordo quadro per grave inadempienza, grave irregolarità e grave ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro.

L'applicazione della penale avverrà secondo le prescrizioni del Capitolato speciale.

In caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà di avvalersi dell'incameramento anche parziale della garanzia definitiva, fermo il risarcimento del maggior danno. In caso di escussione della cauzione, anche parziale, sarà onere dell'operatore economico ricostituire l'importo cauzionale complessivo.

Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi nell'emissione degli atti di competenza di cui al presente incarico dovessero comportare il pagamento di interessi e/o altri danni alla Stazione appaltante, l'operatore economico sarà tenuto al relativo risarcimento.

Al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di attuazione dei piani di azione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro qualora il ritardo accumulato nell'esecuzione dell'appalto, sia superiore al termine essenziale di giorni naturali e consecutivi oltre i termini contrattuali, (se è il caso: al netto dell'eventuale ribasso sui tempi di esecuzione offerto in sede di gara).

Articolo 11 - Garanzia

L'Operatore economico incaricato delle prestazioni del presente contratto di accordo quadro ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____, stipulata con l'Istituto

		in data _____, di importo pari ad € _____.
		_____ . (L'importo della cauzione è ridotto del 50% oltre
		un ulteriore 20%, ai sensi dell'art. 106 c. 8 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in quanto
		l'operatore economico è in possesso delle certificazioni di qualità)
		La validità della garanzia decorre dalla data di stipula ovvero dalla data di avvio delle
		prestazioni in caso di consegna anticipata, e sino alla data di emissione del certificato
		di regolare esecuzione del presente contratto di accordo quadro.
		La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
		contratto di accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
		inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
		somme eventualmente pagate in più all'operatore economico rispetto alle risultanze
		della liquidazione finale.
		Detta cauzione prevede che il pagamento delle somme dovute sarà effettuato dalla
		Società assicuratrice a semplice richiesta della stazione appaltante e senza eccezione
		alcuna, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della denuncia di inadempimento da
		parte di Consac gestioni idriche spa S.p.A., restando inteso che ai sensi dell'art. 1944
		del Codice Civile la Società assicuratrice non godrà del beneficio della preventiva
		escussione e rinuncia, altresì, ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957
		del Codice Civile.
		Tale cauzione dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
		proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto di
		accordo quadro. Detta cauzione potrà essere svincolata solo dopo il rilascio da parte
		del Responsabile del Progetto della certificazione attestante la regolare esecuzione di
		tutte le prestazioni contrattuali e comunque non prima che sia stata definita ogni
		eventuale eccezione o controversia con l'operatore economico.

Articolo 12 - Polizza assicurativa

L'operatore economico ha consegnato copia di idonea copertura assicurativa RCO/RCT rilasciata dalla Compagnia _____ con polizza n. _____ (rinnovata con quietanza di pagamento per il periodo _____), avente efficacia annuale decorrente dal _____ e con massimale pari a € _____.

La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro ovvero dalla data di avvio della prestazione in caso di consegna anticipata, e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'Operatore Economico si impegna a mantenere in efficacia tale polizza ed a consegnare al RUP le quietanze di rinnovo che interesseranno il periodo contrattuale, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Articolo 13 - Fatturazione e liquidazione dei compensi

L'importo contrattuale è pari a € 200.000,00, di cui € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Nell'importo offerto si intendono compensati anche gli oneri e costi derivanti dalla eventuale adozione di misure eccezionali o impreviste per l'esecuzione della prestazione.

L'importo così determinato è comunque comprensivo di rimborso forfettario di spese e di qualsiasi altro onere, costo o spesa, anche per l'adozione di misure eccezionali o

impreviste per l'esecuzione delle prestazioni, che resta completamente a carico dall'operatore Economico incaricato per lo svolgimento della prestazione secondo le modalità tutte definite dal presente Contratto di accordo quadro e dai riferimenti normativi da esso indicati. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, che si intende facente parte integrante del presente Contratto di accordo quadro anche se non materialmente allegato.

Si applica la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del codice, nei termini stabiliti nel Capitolato Speciale.

All'Operatore economico, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo avvio della prestazione, sarà corrisposta una anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, limitatamente alle prestazioni a corpo per il servizio di verifica funzionale e diagnostica, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'anticipazione sarà recuperata con le modalità disposte dal Capitolato speciale d'appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, costituita secondo quanto disposto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. L'importo della cauzione sarà pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

I pagamenti avvengono a completamento di ogni singolo ordine, previa verifica di regolare esecuzione in termini di quantità e qualità, a cui segue emissione di certificato di pagamento da parte del Responsabile del Progetto previa verifica delle prestazioni eseguite, contabilizzate al netto del ribasso di gara, comprensive della relativa quota

dei costi per la sicurezza.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'operatore economico, su indicazione del RP dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; si provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.

La Stazione appaltante procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti, mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni dal ricevimento della fattura, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'operatore economico, previa emissione della certificazione del RP che le prestazioni sono state rese regolarmente, in conformità alla normativa vigente ed agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Contratto di accordo quadro.

Con riferimento al servizio di manutenzione ciclica programmata dovrà essere emessa una fattura distinta per ogni macroarea, riportando i nominativi degli impianti, presso il quale saranno effettuati gli interventi. I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'operatore economico ha dichiarato quale conto dedicato.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non darà diritto alla Ditta appaltatrice di sospendere le forniture.

Le fatture dovranno essere obbligatoriamente quietanzate dall'Operatore economico dopo la liquidazione dei relativi importi, al fine di consentire alla Stazione appaltante la corretta rendicontazione delle spese sostenute.

Ogni fattura emessa dovrà riportare la seguente dicitura: "IVA soggetta a Split Payment ex art 17 ter DPR 633/72", se applicabile e dovrà obbligatoriamente riportare il numero di CIG (codice identificativo di gara), il titolo e il numero della procedura di gara.

La fattura, intestata a Consac gestioni idriche spa - Via O. Valiante n. 30 - 84078 Vallo della Lucania (SA), dovrà essere emessa, fatte salve le eccezioni previste dalla legge (es. soggetti in regime forfettario, in regime dei minimi, ...), utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio (SDI), impiegando il formato XML, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 145/2018 e delle regole dettate con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 pubblicato in data 30/04/2018 e ss.mm.ii. La fattura elettronica dovrà essere inviata utilizzando il seguente Codice Univoco di accesso al Sistema di Interscambio USAL8PV.

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, non consente di procedere alla corretta liquidazione e pagamento della fattura emessa, senza che ciò comporti responsabilità alcuna per Consac gestioni idriche spa.

In tutti i casi in cui la legge prevede eccezioni per la fatturazione elettronica, le fatture dovranno essere trasmesse entro la stessa data di elaborazione del documento.

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati, con il tasso di riferimento BCE maggiorato del 3,5%, lo stesso tasso si applicherà per il ritardo dei pagamenti eventualmente dovuti

dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 19 agosto 2010 l'Operatore economico aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine dichiara che tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi alle prestazioni rese in relazione al presente incarico, saranno effettuati esclusivamente sul seguente conto corrente a ciò dedicato, destinato a tal fine non oltre sette giorni dalla firma del presente Contratto di accordo quadro:

IBAN _____, acceso presso
l'Istituto _____.

L'Operatore economico con nota del _____, acquisita in data _____ al prot. n. _____ ha altresì dichiarato che le persone delegate ad operare sul predetto conto sono:

1) Sig. _____ cod. fisc. _____.

2) Sig. _____ cod. fisc. _____.

L'Operatore economico si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante qualsiasi modifica relativa ai dati dichiarati e sopra riportati.

Gli strumenti di incasso e di pagamento utilizzati dovranno riportare il codice CIG.

I pagamenti a favore dell'operatore economico saranno effettuati solo sul conto corrente dedicato.

Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è causa di risoluzione del contratto di accordo quadro di diritto, ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis della Legge n. 136/2010. La Stazione appaltante potrà in qualsiasi momento verificare il rispetto degli obblighi di legge.

Articolo 15 - Cause di incompatibilità e stato contributivo

L'operatore economico, sotto la propria responsabilità, dichiara che in relazione al presente incarico non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti, società o soggetti privati.

Si impegna a comunicare a Consac gestioni idriche spa l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del presente contratto di accordo quadro.

L'Operatore economico dichiara inoltre di essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali.

Articolo 16- Riservatezza dei dati e delle informazioni.

L'Operatore economico presta l'attività con correttezza e buona fede e si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni.

L'Operatore economico è comunque obbligato a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto di accordo quadro, secondo quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali.

L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso comporta la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto di accordo quadro senza alcun preavviso fatto salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare.

L'Operatore economico, ai fini della corretta disciplina del trattamento dei dati di terzi per conto di Consac gestioni idriche spa, stipula con la Stazione appaltante apposito

contratto di accordo quadro di responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto di accordo quadro e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché quanto disposto nel Capitolato.

Laddove dovessero intervenire fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto dell'avvio della fornitura, o, comunque, ne rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione, è facoltà della Società recedere unilateralmente dal presente contratto di accordo quadro in qualunque momento, previa comunicazione di preavviso di almeno _____ (_____) giorni all'operatore economico.

Il recesso della Società potrà avvenire anche a prestazione già avviata. In tale ipotesi l'operatore economico avrà diritto al riconoscimento delle spese effettivamente sostenute ed ammesse secondo capitolato e contratto di accordo quadro ed al pagamento della sola parte di compenso riferita alle attività effettivamente svolte nel rispetto di tutte le clausole contrattuali dall'inizio dell'erogazione della prestazione richiesta fino alla data di efficacia del recesso.

Consac gestioni idriche spa, non risponderà delle obbligazioni che l'operatore economico dovesse eventualmente contrarre per lo svolgimento dell'appalto.

Articolo 18 - Codice di condotta e MOG e PTPCT

Consac gestioni idriche spa nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nei propri Codici di condotta, nel proprio Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) ex lege 231/2001 e ss.mm.ii. e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il Codice di Condotta, il MOG e il PTPCT sono pubblicati, sul sito internet della società all'indirizzo [www.Consac gestioni idriche spa.it](http://www.Consac_gestioni_idriche_spa.it). L'operatore economico dichiara di aver preso conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare quanto contenuto nei suddetti

documenti e di essere consapevole che la violazione delle disposizioni in essi contenute, potrà comportare, a seconda del grado dell'infrazione, anche la risoluzione del presente contratto di accordo quadro.

Costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, il mancato rispetto delle norme di legge in tema di utilizzo del personale proveniente da paesi extracomunitari e di quelle in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa.

Articolo 19 - Controversie

Nel caso in cui l'Operatore economico incaricato non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla Stazione appaltante, oppure sorgano divergenze durante l'esecuzione del contratto di accordo quadro, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

In caso di controversie, ivi comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario o transattivo, le parti convengono specificamente che le stesse siano devolute alla competenza esclusiva del foro di Vallo della Lucania (SA), con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679/UE e della Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente Progetto.

L'Operatore economico incaricato dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di Consac gestioni idriche spa ed autorizza la stessa al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle

leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 21- Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto di accordo quadro, si fa riferimento al capitolato speciale descrittivo e prestazionale d'appalto, all'offerta presentata in sede di gara ed alle disposizioni del Codice civile e alle normative in materia in vigore durante tutto il corso dell'appalto, nonché alle norme contenute nel D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e nei Decreti attuativi richiamati dallo stesso, e nel D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 22 - Domicilio speciale

Per quanto concerne l'incarico affidato, il rappresentante legale dell'Operatore economico elegge domicilio speciale in Vallo della Lucania (SA)

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di accordo quadro.

Articolo 23 - Comunicazioni e responsabile del Progetto

Tutte le comunicazioni associate all'esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente contratto di accordo quadro devono essere trasmesse all'indirizzo Consac gestioni idriche spa – Via O. Valiante n. 30, 84078 Vallo della Lucania (SA), facendo riferimento all'oggetto del presente contratto di accordo quadro.

Il Responsabile del Progetto è _____, e-mail _____@Consac.it.

Articolo 24 – Spese e registrazione del contratto di accordo quadro

Sono a carico dell'Operatore Economico le spese di bollo nonché tutte le altre spese, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, comprese quelle per l'apposizione della marca temporale, e senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione del presente contratto di accordo quadro, a eccezione dell'IVA e degli

oneri previdenziali.

Il contratto di accordo quadro sarà registrato in caso d'uso con spese a carico dalla parte che ne formula richiesta. Il presente contratto di accordo quadro, redatto in modalità elettronica e dattiloscritto con il programma Microsoft Office Word, consta di n.ro _____ (_____) pagine, è approvato e sottoscritto dalle parti, come sopra generalizzate, a mezzo di firma digitale valida alla data di stipula, e munito di marca temporale per conferire alle firme data e orario certi e opponibili ai terzi.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per Consac gestioni idriche spa: Ing. Maurizio Desiderio, Direttore generale

Per l'operatore economico: